I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2577/75 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 1975

che adegua gli importi di cui all'articolo 13, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1009/75 [2], e in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di tale statuto e gli articoli 22 e 67 del suddetto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è risultato opportuno adeguare gli importi dell'indennità giornaliera di missione previsti per i funzionari e gli agenti delle categorie C e D;

considerando che compete al Consiglio, deliberante su proposta della Commissione, modificare gli importi di cui all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto, secondo la procedura ivi prevista,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1975, gli importi di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 3, 8 e 9 dell'allegato VII dello statuto sono modificati come segue:

a) Nella colonna III della tabella di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato VII, l'importo di « 1 160 FB » è sostituito dall'importo di « 1 220 FB »;

b) All'articolo 13, paragrafo 3, l'importo di « 300 FB » è sostituito dall'importo di « 315 FB »;

c) All'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma, l'importo di « 400 FB » è sostituito dall'importo di « 420 FB »;

d) All'articolo 13, paragrafo 9, la percentuale del « 5 % », prevista qualora la località di missione sia Strasburgo, è sostituita dalla percentuale del « 10 % » per i funzionari delle categorie C e D.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

---

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 98 del 14. 4. 1975, pag. 1.